



COMUNE DI NAPOLI

VIII Direzione Centrale

Sviluppo commerciale, artigianale e turistico

Progetto Tempi e Orari della Città

PROGRESSIVO ANNUALE:	
16 GIU 2010	
PROG. n.	1090

prot. n. 27 del 16/06/2010

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Integrazione all'Ordinanza Sindacale n. 1018 del 08/06/2010 afferente "Provvedimenti urgenti concernenti gli orari per gli esercizi di vendita e somministrazione di bevande e alimenti, e per i locali di intrattenimento e notturni, per la tutela della quiete pubblica nella zona cosiddetta dei "Baretti di Chiaia" nel territorio della I Municipalità, nonché nella zona pertinente "Largo San Giovanni Maggiore" e in "via dei Carrozzieri a Monteoliveto", nel territorio della II Municipalità"

Premesso che il Comune di Napoli, in data 08/06/2010 ha adottato l'Ordinanza Sindacale n. 1017, afferente "Provvedimenti urgenti concernenti gli orari per gli esercizi di vendita e somministrazione di bevande e alimenti e per la tutela della quiete pubblica riguardanti i locali di intrattenimento e notturni", operante in tutta la città, con validità dal 10/06/2010 al 28/03/2011, nonché l'Ordinanza Sindacale n.1018 afferente "Provvedimenti urgenti concernenti gli orari per gli esercizi di vendita e somministrazione di bevande e alimenti, e per i locali di intrattenimento e notturni, per la tutela della quiete pubblica nella zona cosiddetta dei "Baretti di Chiaia" nel territorio della I Municipalità, nonché nella zona pertinente "Largo San Giovanni Maggiore" e in "via dei Carrozzieri a Monteoliveto", nel territorio della II Municipalità".

Considerato che l'Ordinanza Sindacale n. 1018, all'art. 1 - Orari, al punto 1.a, dispone che "Per il periodo dal 10/06/2010 al 20/09/2010, per gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande operanti nella "zona 1", nella "zona 2" e nella "zona 3" è consentita la chiusura, per tutti i giorni della settimana, non oltre le ore 02:00 per i locali che svolgono attività all'interno, e non oltre le ore 01:00 per l'attività svolta all'esterno. La notte tra il venerdì e il sabato e quella tra il sabato e la domenica, nonché la notte tra i giorni prefestivi e festivi, è consentita la chiusura dell'attività svolta all'esterno non oltre le ore 02:00".

1

Rilevato che, per gli esercizi pubblici di ristorazione, dotati di licenze di somministrazione di tipo A, per le sole attività che si svolgono all'interno dei locali, essendo queste articolate in un servizio di somministrazione erogato esclusivamente ai tavoli, non si ravvisano i problemi di disturbo alla quiete pubblica che si creano nelle altre tipologie di pubblico esercizio;

Sentite in proposito le organizzazioni locali delle imprese del commercio;

Rilevato che, nel corso dei suddetti incontri, è emersa l'opportunità, per i soli esercizi pubblici di ristorazione dotati di licenze di somministrazione di tipo A, di allineare il regime degli orari, per le sole attività che si svolgono all'interno dei locali, a quelli previsti nel resto della città, confermando in ogni caso, anche per questa tipologia di esercizio, per le attività che vengono svolte all'esterno su suolo pubblico, il regime più restrittivo previsto dall'Ordinanza Sindacale n. 1018 del 08/06/2010;

Con i poteri di cui all'art.54, comma 4, del Decreto Legislativo n.207 del 18 agosto 2000, come modificato dall'art.6 del Decreto Legge n.92 del 23 maggio 2008, convertito con legge n.125 del 24 luglio 2008

DISPONE

Integrare l'Ordinanza Sindacale n. 1018 del 08/06/2010 nel senso di stabilire che per il periodo dal 16/06/2010 al 20/09/2010, per gli esercizi pubblici di ristorazione operanti nella "zona 1", nella "zona 2" e nella "zona 3", dotati di licenze di somministrazione di tipo A, è consentita la chiusura, per tutti i giorni della settimana, non oltre le ore 03:00 per l'attività svolta all'interno dei locali, e non oltre le ore 01:00 per l'attività svolta all'esterno. La notte tra il venerdì e il sabato e quella tra il sabato e la domenica, nonché la notte tra i giorni prefestivi e festivi, è consentita la chiusura dell'attività svolta all'esterno non oltre le ore 02:00.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno 16/06/2010 ed estende i propri effetti fino a tutto il 20/09/2010. Essa è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Napoli e negli Albi previsti presso tutte le Municipalità ed è inserita nel sito del Comune; è inoltre trasmessa al Prefetto di Napoli ai sensi all'art.54, comma 4, del Decreto Legislativo n.207 del 18 agosto 2000, come modificato dall'art.6 del Decreto Legge n.92 del 23 maggio 2008, convertito con legge n.125 del 24 luglio 2008.

